

Deliberazione n. 30/pareri/2008

REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| dott. Nicola Mastropasqua    | Presidente           |
| dott. Antonio Caruso         | Consigliere          |
| dott. Giorgio Cancellieri    | Consigliere Relatore |
| dott. Giuliano Sala          | Consigliere          |
| dott. Giancarlo Penco        | Consigliere          |
| dott. Giancarlo Astegiano    | Primo Referendario   |
| dott. Gianluca Braghò        | Referendario         |
| dott.ssa Alessandra Olessina | Referendario         |
| dott. Massimo Valero         | Referendario         |

nell'adunanza del 14 maggio 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n.991 del 9 aprile 2008 con la quale il Sindaco del Comune di Cavenago d'Adda (LO) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 25 del 30 aprile 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Cavenago d'Adda (LO);

Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri;

#### PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Cavenago d'Adda (LO), con nota n.991 del 9 aprile 2008, ha chiesto, ai sensi dell'art.7, co.8, della legge n.131/2003, il parere in materia di deroga al divieto di assunzione per l'anno 2008.

In merito, premette che il Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e non è sottoposto alle regole del patto di stabilità, dal 2004 il rendiconto dell'Ente presenta un avanzo di amministrazione, per il 2008 si prevedono consistenti entrate per i proventi di una discarica, situata nel territorio comunale, che dal 28 dicembre 2007 ha ripreso ad accettare i conferimenti.

Per quanto concerne il personale inoltre aggiunge che le relative previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2008, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, superano quelle del 2004 ed il Tecnico comunale, che ricopre l'incarico di ruolo dal 2004, ha chiesto mobilità in uscita nell'anno corrente. Trattandosi dell'unico dipendente che si occupa del settore e risultando indispensabile la sua sostituzione, rivolge quesito sulla possibilità di coprire il posto che si renderà vacante al fine di assicurare il servizio alla cittadinanza con una assunzione in deroga, avvalendosi del disposto dell'art.3, co.121, della Finanziaria per il 2008, alla luce del rispetto di entrambe le condizioni previste dallo stesso comma.

#### CONSIDERATO

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, co.8, della legge n. 131 /2003 e rientra nella funzione consultiva che la stessa legge attribuisce alla Corte dei Conti in un più ampio quadro di competenze.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta dal punto di vista soggettivo ed oggettivo.

Sotto il profilo della legittimazione soggettiva, il quesito va accolto in quanto proveniente dal Sindaco, massimo organo rappresentativo dell'Ente.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, la richiesta allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con altro giudizio civile o amministrativo in corso; riveste "carattere generale" in quanto diretta ad ottenere indicazioni sulla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti, di tipologia simile a quello richiedente; rientra nella materia della "contabilità pubblica" perché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica,

incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione ai limiti per le assunzioni di personale.

La richiesta è quindi ammissibile sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo, per cui si ritiene che questa Corte possa esprimere il proprio parere.

### RITENUTO

In via preliminare, va ribadito che la scelta concreta circa le modalità di sopperire al fabbisogno di personale rientra nella discrezionalità di gestione dell'Ente, trattandosi di opzione organizzativa rimessa alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla Pubblica Amministrazione.

Del pari, l'assunzione o meno di una nuova unità, come prospettata nel caso concreto, rientra nell'attività discrezionale dell'Amministrazione comunale.

Questa Corte pertanto incentra il proprio parere sulla disciplina normativa emergente dalla ricognizione di interventi legislativi in materia di assunzioni, fermo restando il consolidato principio di riduzione della spesa per il personale.

Sostanzialmente il Comune, non trovandosi nella condizione di procedere all'assunzione di nuove unità di personale, così come è previsto dall'art. 1 co. 562, della legge Finanziaria per il 2007 (limite di spesa per il personale rispetto al 2004, cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno) chiede la possibilità di assumere, in deroga, personale ai sensi dell'art. 3, co. 121, lett. a) e b), della legge Finanziaria per il 2008.

Per ricostruire lo stato della vigente normativa in materia, deve essere evidenziato quanto segue.

Al fine di raggiungere l'obiettivo intestato agli Enti locali di riduzione programmata delle spese del personale, sin dalla legge finanziaria del 2002,

(art.19, co.8, della legge n.448/2001), vige l'obbligo degli organi di revisione di accertare che detta finalità si trovi tradotta nei documenti di programmazione del fabbisogno del personale e che "eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate".

Peraltro la legge finanziaria per il 2007 ha fissato in modo rigido, senza prevedere deroghe la possibilità di assunzione di personale ancorandola alle cessazioni intervenute nel periodo precedente (sul punto cfr. Delib. Sez. Lombardia pareri n. 17/2008).

La legge n. 244/2007, legge Finanziaria per il 2008, ha reso più flessibile il quadro normativo consentendo agli Enti di avvalersi della deroga prevista dalla legge n. 448/2001 purché non presentino condizioni di disequilibrio del volume complessivo della spesa di personale e del rapporto dipendenti/popolazione residente, dovendo essere mantenuti margini del 15% e del 20%, a fronte dei parametri validi rispettivamente per gli enti strutturalmente deficitari e per quelli in condizione di dissesto.

La sussistenza di tali ultime condizioni non fa venire meno la necessità di "analitica motivazione" delle deroghe al principio, ciò presuppone una specifica rappresentazione delle circostanze di fatto che, in mancanza dell'assunzione, condizionerebbero negativamente l'attività gestionale dell'Ente.

In sintesi, il permanere nel tempo di un rigido parametro numerico di riferimento all'anno 2004, cui orientare la diminuzione della spesa pubblica, ha indotto il legislatore ad introdurre misure perequative di posizioni di squilibrio per quei Comuni che si trovano nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 1, co. 562 della legge Finanziaria per il 2007, come modificato dalla successiva Finanziaria per il 2008.

Conseguentemente l'Ente rispettando la regola della riduzione della spesa del personale, come fissato dal comma 562, art. 1, legge n. 296/2006, può procedere a nuove assunzioni, nei limiti delle cessazioni di rapporti di

lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'arco temporale a partire dal 2004, ovvero può avvalersi della deroga di cui alla legge Finanziaria 2008 nel limite delle sopra evidenziate condizioni in ordine al volume complessivo della spesa di personale ed al rapporto dipendenti/popolazione residente, motivando la necessità del ricorso alla deroga.

Nella fattispecie in esame, vanno valutate le ragioni di improcrastinabilità ed essenzialità dell'assunzione dovuta a stringenti carenze di personale.

In conclusione, ferma restando la richiamata autonomia decisionale del Comune, la possibilità di procedere ad assunzioni in deroga alla normativa generale, per un Ente non soggetto alle regole del Patto di stabilità interno, deve ritenersi consentita, una volta verificata la coesistenza in concreto di tutti i requisiti prescritti dall'art. 562 della legge n. 296/2006 come integrato dall'art. 3, co. 121, della Finanziaria del 2008 .

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Cons. Giorgio Cancellieri)

Il Presidente

(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 15 maggio 2008

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)